



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 41/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POLIGNANO A MARE
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTE le note del 30 gennaio e 1 febbraio 2018 (rispettivamente prot.lli n. 6597 e n. 7544) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Polignano a Mare a seguito della segnalazione a firma della sig.ra Maria La Ghezza, consigliere comunale del Movimento 5Stelle, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale in relazione *“al workshop/incontro tecnico sullo sportello unico per le attività produttive SUAP, organizzato il 22 gennaio u.s”* presso la sede comunale, con la *“pubblicizzazione della presenza del Sindaco Domenico Vitto e del Vice Sindaco ed Assessore alle Attività produttive Salvatore Colella (di cui si allega il manifesto affisso nel territorio comunale)”*. All'evento che *“ha ricevuto anche copertura mediatica”* ha partecipato solamente il Vice Sindaco ed Assessore Colella del quale *“non si comprende*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quale funzione indispensabile abbia svolto nell'illustrazione delle nuove modalità tecniche di utilizzo del servizio SUAP non essendo né un informatico né un esperto del settore". In particolare il Comitato, nel rilevare che "l'incontro tecnico/workshop poteva tenersi, vista la data di entrata in funzione del SUAP il 1° febbraio 2018 - senza la personalizzazione della P.A. (nello specifico il comunicato stampa reca che "intervengono il Sindaco Domenico Vitto, il Vice Sindaco - Assessore alle attività Produttive Salvatore Colella ecc.)" e che "l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Polignano a Mare" è stata resa pubblica "sul proprio sito istituzionale" con "l'allegato comunicato stampa", ha ritenuto che "non soddisfa i requisiti di impersonalità che devono essere adottati dalle P.A. in periodo elettorale" recati dall'art. 9 della citata legge n. 28 del 2000, per cui ha proposto, a seguito dell'istruttoria sommaria, l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il Dirigente della V Area dei Lavori Pubblici del Comune di Polignano a Mare, ing. Giuseppe Stama, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *il workshop in oggetto organizzato dall'ufficio non ricade nel divieto disciplinato dall'art. 9 della legge n. 28/2000;*
- *il seminario, infatti ha avuto [...] natura tecnica, mirando in via esclusiva a rendere edotta la cittadinanza sulle modalità di presentazione di istanze e richieste allo Sportello Unico per le attività produttive. Istanze che, a decorrere dal primo febbraio 2018 dovranno essere proposte esclusivamente in modalità telematica, a mezzo posta elettronica certificata;*
- *in tale ottica sono stati eseguiti la totalità degli interventi, anche quello dell'Assessore al ramo, Salvatore Colella che si è limitato ad introdurre le sole questioni tecniche, parlando per qualche minuto in avvio del seminario e prendendo successivamente posto tra il pubblico presente. Di contro il Sindaco non ha preso in alcun modo parte al workshop;*
- *proprio per "l'assoluta esigenza di informarne la cittadinanza per la corretta conformazione all'adempimento" del 1 febbraio "non si sarebbe potuto, neanche volendo, rinviare il seminario ad altra data";*
- *pertanto, l'incontro "non ha avuto alcuna finalità politica/propagandistica ma è stato organizzato e concretamente realizzato per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dello Sportello Unico delle attività produttive";*

PRESA VISIONE della locandina dell'evento oggetto di segnalazione e degli articoli di giornale relativi all'iniziativa, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che la locandina recante il *workshop* del 22 gennaio 2018 alle ore 10:30 presso il Comune di Polignano a Mare consta di una comunicazione del seguente tenore: "SUAP sportello unico per le attività produttive Workshop Primo incontro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tecnico sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Polignano a Mare”, prevedendo l’intervento de: “*Sindaco: Domenico Vitto, Vice Sindaco - Assessore per le Attività Produttive: Salvatore Colella, Dirigente Area V - Attività produttive/S.U.A.P.: ing. Giuseppe Stama, Referente Servizi di Informazione Territoriale s.r.l.: dott. Giacomo Campanella. Discussione finale*” e che tale manifesto è stato affisso e pubblicato nel sito istituzionale del Comune;

RILEVATO, altresì, che le copie degli articoli di stampa allegati alla segnalazione si riferiscono alla cronaca relativa all’evento di presentazione del nuovo SUAP nel Comune di Polignano a Mare;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la pubblicizzazione dell'iniziativa oggetto di segnalazione attraverso la pubblicazione del manifesto/locandina relativa all'evento sul sito istituzionale del Comune di Polignano a Mare ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la pubblicazione manifesto/locandina sul sito istituzionale del Comune di Polignano a Mare in cui vengono riportati i nominativi del Sindaco Domenico Vitto e del Vice Sindaco - Assessore per le Attività Produttive Salvatore Colella, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, a differenza degli articoli di stampa pubblicati su giornali in ambito locale e rientranti nel novero della libertà della cronaca giornalistica relativa all'evento oggetto di segnalazione;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Polignano a Mare attraverso l'affissione e la pubblicazione sul sito istituzionale del manifesto/locandina dell'evento, pur indispensabile quanto ad indifferibilità dello stesso - stante l'introduzione delle nuove modalità di utilizzo del servizio delle attività produttive - appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'impersonalità, in considerazione della contestuale pubblicazione e dell'indicazione del Sindaco Domenico Vitto e del Vice Sindaco - Assessore per le Attività Produttive Salvatore Colella;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del manifesto/locandina relativa all'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia con riferimento a tale fattispecie;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Polignano a Mare di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di un giorno, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata mediante l'affissione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

e la pubblicazione del manifesto/locandina relativa a” *Workshop Primo incontro tecnico sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di Polignano a Mare*” organizzato in data 22 gennaio 2018 presso la sede comunale sul sito istituzionale dell’ente. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Polignano a Mare e al Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 6 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi